



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2008

ADDI' 08/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Fietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ANTORRE	Erano	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
PICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - SCALIA - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 333

Oggetto:

Interventi di edilizia agevolata localizzati nel Comune di Roma - P.d.Z. Montestabionara - Celle cooperative Vega e Veronese. Deroga alla disposizione di cui all'allegato B punto 13 della D.G.R.L. n. 710/2005.





333 08 MAG. 2009 *De*

OGGETTO: interventi di edilizia agevolata localizzati nel Comune di Roma - P.d.Z. Montestallonara - delle cooperative Vega e Veronese. Deroga alla disposizione di cui all'allegato B punto 13 della D.G.R.L. n. 710/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 04 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la Lr 03 agosto 2004 n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Lr n. 31/2008;

PREMESSO che:

- con D.G.R.L. 20 giugno 2003 n. 525, le cooperative Vega S.c.a.r.l. e Veronese S.c.a.r.l. venivano ammesse al finanziamento per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, nel Comune di Roma, di alloggi in locazione permanente a seguito di indizione del bando di concorso contenuto nella D.G.R.L. 03 ottobre 2000 n. 2036;
- la Regione Lazio Assessorato Urbanistica e Casa con note del 27 giugno 2003 rispettivamente prot. n. 95073 e prot. n. 95983, comunicava l'ammissione al finanziamento in questione per programma di locazione permanente;
- le cooperative sopra menzionate ed i loro soci aderivano al Consorzio Coop. Casa Lazio;
- dette cooperative si trovavano nell'impossibilità di realizzare gli interventi edificatori ammessi al contributo regionale sopra ricordato, a causa del dissesto finanziario e delle vicende, attualmente al vaglio dell'Autorità giudiziaria competente, nelle quali è stato coinvolto il Consorzio in questione Coop. Casa Lazio;





333 08 MAG. 2009

- gli interventi costruttivi venivano successivamente localizzati dal Comune di Roma in parte nel P.d.Z. Montestallonara;
- con D.G.R.L. 16 maggio 2006 n. 284, i soci delle suddette cooperative venivano ammessi ad usufruire degli interventi straordinari di cui alla Lr n. 10/2004;
- con D.G.R.L. 04 aprile 2007 n. 224 è stata autorizzata l'erogazione a favore dei soci suddetti del contributo a fondo perduto nella misura di 10 mila euro per ciascun socio, vincolando l'utilizzazione del contributo al pagamento degli oneri di esproprio e per i lavori; pertanto con determinazioni dirigenziali 22 maggio 2007 rispettivamente n. B2109 e B2110 è stata erogata la somma complessiva di 630 mila euro corrispondente a n. 63 soci della cooperativa Vega e di 170 mila euro corrispondente a n. 17 soci della cooperativa Veronese: tali somme sono state riscosse dal presidente giusta delega all'incasso sottoscritta dai soci stessi e delle quali non risulta agli atti una rendicontazione circa la loro utilizzazione;
- con nota del 27 gennaio 2009 le cooperative Vega e Veronese, manifestando la grave situazione economica in cui versano e la difficoltà a reperire risorse finanziarie attraverso istituti di credito, hanno avanzato espressa richiesta all'Assessorato alle Politiche della Casa per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 82 della Lr 16 aprile 2002 e s.m. e i., che consente all'A.T.E.R. di acquistare gli immobili costruiti o in corso di costruzione;

VISTO in particolare il comma 2, art. 1 della sopra menzionata Lr 03 agosto 2004, n. 10, ai sensi del quale gli interventi finanziari regionali finalizzati al sostegno di situazioni di rilievo sociale, sono "rivolti a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto alla prima casa d'abitazione già acquistato";

VISTO l'art. 82 della Lr 16 aprile 2002, n. 8 e s. m. e i., istitutivo del fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, il quale al comma 3:

- si prefigge di "tutelare il diritto alla casa dei soci di cooperative edilizie di abitazione in situazioni di particolare difficoltà economica";
- consente alle A.T.E.R. di acquistare immobili, costruiti o in corso di costruzione, di edilizia agevolata per le finalità di cui al comma 2, lettera a);

VISTA la D.G.R.L. 04 agosto 2005, n. 710, pubblicata sul B.U.R.L. 20 settembre 2005, n. 26 S.O. n. 1 concernente "direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale fruente dei contributi regionali da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi";

VISTO altresì l'allegato B) facente parte integrante della surrichiamata D.G.R.L. n. 710/2005, concernente "atto d'obbligo per locazione permanente di alloggi di edilizia agevolata" che ciascun operatore fruente dei contributi regionali deve sottoscrivere e che recepisce le clausole di cui all'art. 8 della Legge n. 179/1992, nonché, in particolare, il punto n. 13, dell'art.1, ai sensi del quale ogni vendita in blocco:





333

08 MAG. 2009

RS

“deve prevedere l’applicazione delle obbligazioni” contenute nel medesimo atto d’obbligo di cui si tratta;

- “non può essere effettuata prima della scadenza dell’ottavo anno”;

VISTO l’art. 2 dell’atto d’obbligo più volte richiamato, a mezzo del quale è sancito che le “obbligazioni assunte con l’atto stesso sono da trascriversi all’Ufficio della Conservatoria e non potranno essere cancellate o modificate senza il benestare della Regione Lazio”;

COSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti al comma 3, del più volte richiamato art. 82, Lr n. 8/2002 e s. m. e i., laddove si prescrive:

1. obbligo di tutela del diritto alla casa dei soci di cooperative edilizie in “situazione di particolare difficoltà economica”;
2. immobili costruiti ovvero in corso di costruzione;

ATTESO che:

- le difficoltà segnalate dalle cooperative Vega e Veronese con la citata nota del 27 gennaio 2009 concorrono a costituire quella “situazione di particolare difficoltà economica” contenuta nella Lr n. 8/2002 e s. m. e i.;
- le cooperative in questione hanno depositato certificazione del Comune di Roma, attestante l’avvenuto inizio lavori;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- di rinvenire nella situazione segnalata dalle cooperative Vega S.c.a.r.l e Veronese S.c.a.r.l lo stato di “cooperative edilizie di abitazione in situazione di particolare difficoltà economica”, in relazione a quanto previsto dal comma 3 art. 82 della Lr 16 aprile 2002, n. 8, e s.m.i.;
- di aggiungere al punto 3 della D.G.R.L. n. 710/2005 il seguente periodo: “limitatamente all’intervento edilizio di competenza delle cooperative edilizie Vega e Veronese da realizzare nel Comune di Roma su aree concesse nell’ambito del P.d.Z. Montestallonara si consente la deroga alle disposizioni del punto 13, art. 1 dell’atto d’obbligo - Allegato B;
- di richiedere la trasmissione del verbale di assemblea dei soci dal quale risulti il consenso unanime all’esercizio del potere dispositivo, nel rispetto dei rispettivi statuti, da sottoporre preventivamente alla competente commissione istituita presso l’albo nazionale delle cooperative edilizie di cui all’art 13 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59





333 08 MAG. 2009 *RS*

di confermare tutte le altre disposizioni che regolano l'attuazione e la gestione degli interventi di edilizia agevolata in locazione permanente e in particolare l'obbligo di dare in locazione gli alloggi ai soci delle cooperative individuati nella citata D.G.R.L. 16 maggio 2006 n. 284 con priorità a quelli elencati nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa di erogazione del contributo straordinario regionale a fondo perduto nonché di inserire nella prevista convenzione con il Comune di Roma la destinazione degli alloggi a locazione ed espressa detrazione dal prezzo di cessione dei contributi regionali a qualunque titolo già erogati e/o da erogare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. del Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 MAG. 2009

